



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI LEGALI

N. Proposta 857 del 09/06/2020

OGGETTO: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SOCIETA' ELITE ECOBUILDING SRL AVVERSO SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 665 DEL 5 GIUGNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (

IL DIRIGENTE

— Premesso quanto segue:

con sentenza n. 665/2019 del 5.6.2019 il Tar Piemonte respinse il ricorso presentato dalla società Elite Ecobuilding srl, con sede legale in Torino, via Treviso n. 36, avente a oggetto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e/o adozione di idonea misura cautelare:

- a. della determinazione dirigenziale n. 426 del 22 marzo 2019 con cui l'appalto dei lavori di riqualificazione con efficientamento energetico della scuola primaria in frazione Madonna dell'Olmo "G. Rodari" [CIG 7718100999 – CUP B25I17000100002] – Procedura aperta – è stato aggiudicato all'impresa Palaser s.r.l. per un importo contrattuale [IVA esclusa] di € 947.423,28 [di cui € 45.604,49 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 23. Comma 15, del Codice] al netto del ribasso di gara del 10,5120%;
- b. della nota di comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), D.lgs. 50/2016, in data 25 marzo 2019, prot. n. 21242, comunicata mezzo pec in pari data;
- c. di tutti i verbali di gara (seggio e commissione giudicatrice) relativi alla predetta procedura, ovvero verbale del seggio di gara del 7.02.2019 e verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della commissione giudicatrice, con particolare riferimento al verbale n. 5 nella parte in cui ha attribuito al Palaser n. 5 punti per il criterio 5-B;
- d. del disciplinare di gara, in particolare sub art. 6, nella parte in cui prevede l'attribuzione di un punteggio per le certificazioni di impresa, e, in particolare per quelle in materia sociale, laddove sia interpretabile nel senso di consentire l'attribuzione di punteggio anche a certificati rilasciati da enti non accreditati;
- e. della determinazione dirigenziale n. 100 del 6 febbraio 2019 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice.
- f. laddove occorrendo, del bando, del capitolato, dei chiarimenti, della modulistica di gare e della proposta di aggiudicazione;
- g. del silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione alla istanza della ricorrente in data 22 marzo 2019;

h. di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.

- Atteso che la parte soccombente, con ricorso in data 15 luglio 2019, aveva proposto appello al Consiglio di Stato avverso la citata pronuncia di primo grado;
- evidenziato che la Giunta Comunale, con provvedimento n. 174 del 18 luglio 2019, aveva deliberato la costituzione nell'instaurato giudizio del Comune di Cuneo al fine di sostenere le ragioni di legittimità dei provvedimenti adottati;
- vista la determinazione n. 1129 del 22 luglio 2019 con la quale aveva affidato la difesa legale dell'ente nel predetto ricorso agli avvocati Barosio prof. Vittorio e Dentico Serena dello Studio legale Barosio di Torino e all'avvocato Contaldi Serena di Roma quale domiciliataria;
- tenuto conto che maggiori prestazioni professionali assicurate dal legale incaricato nel corso della procedura in oggetto, originariamente non ipotizzabili e preventivabili, comportano un incremento di spesa rispetto all'impegno originariamente assunto;
- ritenuto, pertanto, di provvedere in merito all'integrazione del predetto impegno;
- richiamato l'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", che esclude dall'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice i seguenti servizi legali:

””””

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

””””

- richiamato altresì l'articolo 4 "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi" dello stesso Codice, secondo il quale l'affidamento dei contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva della stessa normativa deve avvenire «... nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica...»; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 17.12.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 17 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 30 dicembre 2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/20
- visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;
- visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 4 novembre 2019 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale per il Settore Affari legali;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”;

DETERMINA

1. Di prendere atto che maggiori prestazioni professionali assicurate dai legali incaricati nel corso della procedura relativa alla causa in oggetto comportano un incremento di spesa per onorari ed esposti di € 552,95;
2. di impegnare a favore dello Studio legale Barosio di Torino – C.so Galileo Ferraris n. 120 (C.F. BRSVTR39C08L219D e P.I. 01371650019) la predetta spesa di € 552,95 a titolo di onorari, spese generali, IVA e C.P.A. nella misura di legge alla Missione 01, Programma 11, Titolo I, Macro Aggregato 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche - Legale» del Bilancio 2020/2022, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803] – Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.006 (CIG ZCB2D3C8CB);
3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del dirigente del settore Affari Legali, nei limiti degli importi impegnati ai sensi degli articoli 25 e 26 del vigente regolamento di contabilità;
4. di dare atto che l'impresa anzidetta ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.;
5. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
6. di dare atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente del settore Affari Legali;
7. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco ai sensi dell'articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» — Parte I e al settore Ragioneria e tributi.

**Il dirigente
Rinaldi Giorgio**

